

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE 91110300729	NATURA GIURIDICA 12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI
--------------------------------------	--

DENOMINAZIONE OBIETTIVO GIOVANI "GRAVINA"

TIPO ATTIVITA' 949990 - ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO
VIA CARDINALE FINI 18/B

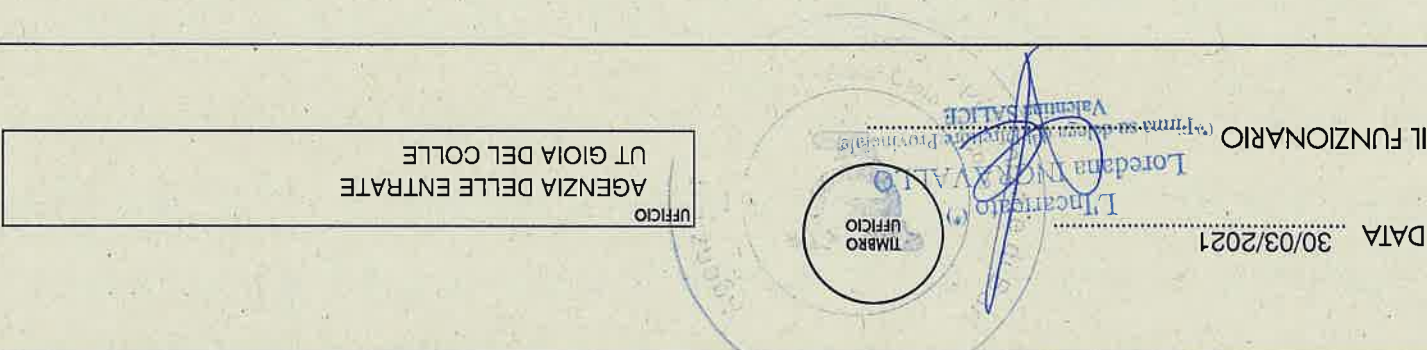
C.A.P. 70024	COMUNE GRAVINA IN PUGLIA	PROV. BA
------------------------	------------------------------------	--------------------

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE MRGBTL90L06A225G	CODICE CARICA 1
---	---------------------------

COGNOME E NOME OVERO DENOMINAZIONE
MURGese BAROLOMEO

DATA 30/03/2021	IL FUNZIONARIO L'incaricato Loredana NICOLAVALLI Valente SALICE Provincia di Gravina	UFFICIO AGENZIA DELLE ENTRATE UT GIOIA DEL COLLE
---------------------------	---	---



Verbale assemblea associazione Obiettivo Giovani Gravina del giorno 10/03/2021

L'anno 2021, il giorno 10, del mese di Marzo, alle ore 10:00, presso la sede dell'Associazione Obiettivo Giovani Gravina, si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione Obiettivo Giovani Gravina per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto per adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo settore):
2. Cambio di sede associazione.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Bartolomeo MURGSE verbalizza il Sig. Mario Laddaga

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, con le modalità previste dallo statuto, contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo e che sono presenti n°9. soci su n°10. iscritti nel libro soci, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per la sua validità, nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

1. Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per esaminare ed approvare le modifiche da apportare allo statuto in virtù di quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore). Al termine della lettura dello statuto, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica. A conclusione della lettura degli articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto modificato.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto modificato che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetta all'imposta ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

2. Si approva il cambio di sede, la nuova sede sarà in Gravina in Puglia in via Cardinale Fini nr. 18/B.

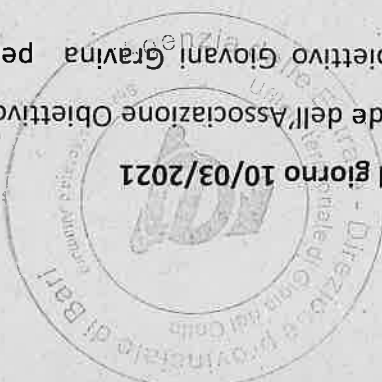
Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 00:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



ne prov
del Colle
di Bari

STATUTO

“Associazione Obiettivo Giovani Gravina-APS” dell’Organizzazione di Volontariato

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

Il 10/01/2014 è costituita l’Associazione Obiettivo Giovani “GRAVINA” (codice fiscale 9110300729) l’associazione è costituita nel rispetto del codice Civile e della legge n° 383/2000. E’ un’associazione no profit, è costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n.106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 art. 32, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Organizzazione di Volontariato avente la seguente denominazione:
“ASSOCIAZIONE OBIETTIVO GIOVANI GRAVINA-APS”, con sede legale nel Comune di Gravina in Puglia (BA), 70024, operante senza fini di lucro.

Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell’Assemblea di modifica dello Statuto.
L’associazione Obiettivo Giovani Gravina APS opera in ambito territoriale ed intende operare anche in ambito nazionale e/o internazionale.
La durata dell’Associazione è illimitata.

ART. 2 - Scopi e attività

L’Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi in modo *prevallente* delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:

- a.** Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- b.** Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c.** Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni
- d.** Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- e.** Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore secondo le modalità individuate dal Consiglio direttivo dell'associazione.

Nuovo Codice del Terzo Settore.
avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla collettività, svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate e compiere, sempre nel In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la ottenere, anche tramite terzi, da imprese di servizi o da soggetti diversi.

si che essi possano utilizzare tutte le agevolazioni ed i vantaggi che la medesima Associazione riuscirà ad che di quella di operatori esterni all'associazione. L'Associazione intende agevolare i propri associati e far Per il raggiungimento dei predetti fini statutari l'Associazione si avvale sia dell'opera dei propri associati

4. realizzare eventi e attività di carattere ambientale per la riqualificazione di aree abbandonate;
- giuridico pubblico e/o privato;
3. Fornire consulenza tecnica e culturale su programmi operativi di gestione dell'oggetto sociale, sia a livello locale che nazionale e sovra - nazionale, per conto e/o su incarico di qualunque soggetto
2. Promuovere, sostenere e gestire centri socio-ricreativi;
- popolazione;
1. Stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per promuovere l'economia locale e aiutare la

attività:
L'Associazione si prefigge di raggiungere gli scopi suddetti attraverso la realizzazione delle seguenti

- Favorire, promuovere e organizzare iniziative di turismo sociale, giovanile e non.
 - Valorizzare aree in stato d'abbandono e incoraggiare la comunità ad avere una maggiore attenzione nei confronti dell'ambiente;
 - Azioni per una crescita culturale dei soci e dei cittadini;
- L'Associazione si prefigge di raggiungere i seguenti scopi:

- h.** Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- armata;
- g.** Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- f.** Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo

Aisensidell'art. 6 del D. Lgs 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L'individuazione di attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera. Per le attività di interesse generale l'Associazione può soltanto ricevere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D. Lgs n. 117/2017. L'associazione potrà altresì porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del D. Lgs 117/2017 e dei successivi decreti attuativi.

Art. 3 – Membri dell'Associazione e soci

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone. Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico. Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I soci si distinguono in:

Soci Fondatori: ovvero coloro i quali hanno costituito l'Associazione e insieme al Consiglio direttivo possono decidere se aprire o chiudere altre sedi.

Soci Effettivi: tutti coloro che, (cittadini italiani o stranieri con cittadinanza italiana) intendono partecipare al raggiungimento degli scopi sociali non solo con il loro impegno economico ma

fondamentalmente con il loro impegno personale,

Soci Junior: sono i figli o fratelli minori dei soci; costoro possono accedere ai locali, partecipare alle attività sociali ed utilizzare i servizi dell'Associazione. Pagano la quota associativa e hanno diritto di voto

I soci sono tenuti:

- al pagamento della quota sociale annuale decisa dal Consiglio Direttivo (tale quota non è trasmissibile né rivalutabile);
- a ottemperare alle disposizioni del presente statuto;
- a partecipare all'Assemblea e ad esprimere le proprie opinioni;

- a candidarsi (coloro che abbiano raggiunto la maggiore età e un'anzianità di iscrizione di

almeno unanno) a cariche che comportano responsabilità civili o verso terzi.

I Soci possono essere sospesi o espulsi per i seguenti motivi:

- qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
- qualora in qualche modo arrechino danni morali o materiali all'associazione;
- qualora non si attengano allo statuto;
- qualora non eseguono il rinnovo della tessera. I soci decadono.

Art. 4 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberare adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per dimissioni
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi 2 mesi dal sollecito;

- per esclusione;

- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo

facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si

intende sospende. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera

dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio

Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli

associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Le dimissioni possono essere rassegnate in qualsiasi momento purché non siano pendenti impegni economici assunti dall'Assemblea per investimenti ed interventi straordinari. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Il socio dimissionario tenuto alla restituzione della tessera all'atto della presentazione delle dimissioni.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere, se maggiorenni, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

I soci hanno diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente coordinate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 20 (venti) giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 (otto) giorni, dall'appartenza all'Associazione. I diritti di partecipazione non sono trasferibili.

La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- Assemblea Regionale dei Soci
- Il Presidente Regionale
- Il consiglio Direttivo Regionale
- il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori
- l'Organo di Controllo.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 7 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati(assemblea dei soci), è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta l'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qual volta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

L'Assemblea è convocata almeno 7 (sette) giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata A/R., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, tele/fax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'assemblea sono convocati tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo eletto dai presenti.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione. È possibile l'intervento all'Assemblea mediante



mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Nell'eventualità in cui aderiscano all'Associazione più di 500 soci è possibile prevedere lo svolgimento di Assemblee Separate. Sarà compito dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, approvare il regolamento per il funzionamento dei lavori assembleari, assicurando, in ogni caso, la rappresentanza alle minoranze presenti su base territoriale o provinciale. L'Assemblea potrà essere svolta anche tramite i canali virtuali come (Skype, Zoom, Hangout).

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nominae revoca i componenti dell'organo direttivo;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali promoue azione nei loro confronti
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione. Per modificare lo statutooccorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 8 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione. Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione. Esso è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri, compreso il Presidente, restano in carica per la durata di 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Ove venisse a mancare, per qualsiasi motivo, un membro del Direttivo, gli subentra il primo dei non eletti.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Presidente;
- elegge tra i propri componenti il Vice Presidente;
- elegge il Tesoriere e il Segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- redige l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- fissa l'ammontare del contributo associativo;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'Associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il Bilancio Sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organismi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio;
- nomina il Presidente ed i membri del Comitato Scientifico;
- delega per i primi 2(due) anni il nuovo presidente della nuova sede, il quale provvederà a formare il Consiglio Direttivo.
- delibera su qualsiasi questione che non sia dal presente Statuto espressamente demandata all'Assemblea o ad altri organi.

Il Consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non interviene a 3 riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, viene dichiarato decaduto.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza, dal Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente in via ordinaria di norma 4 volte l'anno, ed in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

In casi di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso. Le riunioni sono valide quando interviene la maggioranza dei Consiglieri. Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi.

Art. 9 – L'Organo di Amministrazione

L'organo di amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo di controllo rimangono in carica per 5 anni e sono rieleggibili per 3 mandati consecutivi. Possono fare parte dell'Organo esclusivamente gli associati. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di amministrazione decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'organo di amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo. Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

L'organo di amministrazione:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

L'organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

L'Organo di amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, pec o raccomandata A/R 15 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni 6 (mesi) e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza dell'Organo di amministrazione, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dall'Organo di Amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo di amministrazione. Il Presidente, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'organo di amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di Controllo per la ratifica del suo operato. E' autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati rilasciandone quietanze. Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. Il Presidente è autorizzato ad aprire conti correnti bancari e/o postali e a richiedere carte di credito e carte bancomat. Inoltre, può procedere all'acquisto di beni mobili e immobili nell'interesse dell'Associazione. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

Art. 11 - Il Vicepresidente

Il Vice Presidente può, in caso di assenza o impedimento del Presidente, convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, negli stessi casi, può rappresentare l'associazione all'esterno.

Art. 12 – Le funzioni del Tesoriere e Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre aliquidare le spese, verificandone prima la regolarità e successivamente autorizzando il Tesoriere al pagamento.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rinnovare le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Presidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Presidente.

Art. 13 - Il Revisore Unico dei Conti

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire. Il Revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 14 - Organo di Controllo

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2007, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Art. 15 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 16 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);

9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli avanzzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell'associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 dlgs 117_17.

Art. 17 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell' art. 46 del D.P.R. n. 445/200, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio

Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Art. 18 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, _____.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

Art. 19 Assicurazione dei volontari

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art 20 (Tutela dei dati personali)

L'associazione garantisce a tutti gli associati la protezione dei dati personali, anche sensibili, di cui sia in possesso, avendo cura di predisporre tutte le misure di sicurezza previste da D. Lgs. 196/2003 e GDPR 679/2016 ritenute necessarie per la tutela della privacy dei propri associati.

Art 21 (Assemblea Regionale dei soci)

Il funzionamento dell'Assemblea Regionale dei soci è disciplinato dallo Statuto e dal presente regolamento. L'Assemblea Regionale dei soci è costituita dai legali rappresentanti dei Comuni e dagli altri Enti associati, che siano in regola con il versamento delle quote annuali.

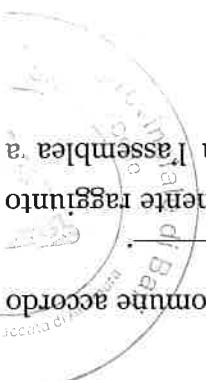
L'Assemblea viene convocata nei primi 6 (sei) mesi, dal Presidente Regionale, di ogni anno, per verificare le relazioni sulle attività svolta e il rendiconto della situazione finanziaria.

L'Assemblea Regionale dei soci è dovuta a votare ogni 4 (quattro) anni il Presidente Regionale, le votazioni avranno luogo presso la sede a Gravina in P., la quale risulta sede principale.

Art.22 (Consiglio Direttivo Regionale)

Il Consiglio Direttivo Regionale è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione e. Esso è composto dai vari rappresentanti legali delle Associazioni sul territorio, restano in carica per la durata di 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Ove venisse a mancare, per qualsiasi motivo, un membro del Consiglio Direttivo Regionale, gli subentra il primo dei non eletti. Le sedute del Consiglio Direttivo Regionale sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza, dal Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo Regionale viene convocato dal Presidente in via ordinaria di norma 2 volte



l'anno, ed in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri .

Art.23 (Presidente Regionale)

Il Presidente Regionale è il legale rappresentante delle associazioni la rappresenta nei rapporti esterni personalmente o a mezzo di suoi delegati.

In caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente R., il vicepresidente R. lo sostituisce nei

suoi compiti.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 30 giorni dalla elezione di questi; tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Il Presidente Regionale.:

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo Regionale;
- cura la fattibilità delle delibere del Consiglio Direttivo Regionale;
- convoca l'Assemblea Regionale dei soci;
- stipula gli atti inerenti l'attività.

Art.24 (Rendiconto Economico Finanziario Regionale)

Il Rendiconto Economico si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo Regionale redige il rendiconto economico e finanziario che deve essere presentato alla approvazione dell'Assemblea Regionale dei Soci entro il 31 marzo successivo. E' vietato distribuire utili o avanzzi di gestione durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazione non lucrative di utilità sociale (Onlus).
Il Consiglio Direttivo Regionale ha l'obbligo di impegnare gli utili o gli avanzzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art 25 (Simboli distintivi)

L'emblema del 'Associazione è costituito con sfondo dalla bandiera di Gravina in P. è un immagine di un obiettivo. Se diventa a livello Nazionale sarà aggiunto il tricolore della Nazione sulla parte bianca dello stesso



Art. 26 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento

del'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 27 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 28 – Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

Art. 29 – Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di Controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

Art 30 (Statuto)

Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell'Assemblea Straordinaria.

Sia in prima convocazione che in seconda convocazione le variazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti purché questi rappresentino il 50% più uno.

Per le variazioni imposte da futura legislazione civile o fiscale è competente il Consiglio Direttivo.

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio direttivo su proposta dell'Assemblea dei soci.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti norme in materia di associazione e al Codice Civile.

